

## **RISPOSTA A QUESITI**

### **DOMANDA 1:**

**La copertura richiesta alla ditta/aggiudicatario di cui all'art. 5 comma 9 è una copertura vettoriale (non all risks/cargo), che dovrà avere il massimale richiesto di 20 milioni?**

### **RISPOSTA:**

La Ditta è tenuta a stipulare una polizza assicurativa che includa: sinistri che colpiscono il viaggiatore, perdita ed avaria delle cose trasportate, danni a personale, mezzi e materiali trasportati, fino al valore di € 20 milioni (euro ventimilioni/00) di risarcimento, inclusi war risk, extra war risk, ed ogni altra tipologia di copertura necessaria. Qualora il valore del materiale e personale da trasportare, sia superiore ad € 20 milioni (euro ventimilioni), l'A.D., previa presentazione di apposito giustificativo di spesa, rimborserà alla Ditta, senza alcun onere aggiuntivo, i costi per la stipula di una polizza a copertura dell'eccedenza. La Ditta contraente potrà optare per la stipula di un'unica polizza a copertura dell'intera tratta, qualora dimostri che tale opzione sia più conveniente per l'Amministrazione. In ogni caso, deve assicurarsi che sia fatta alle migliori condizioni di mercato disponibili.

### **DOMANDA 2:**

**Si prega di chiarire quale sarà il regime di responsabilità applicabile all'aggiudicatario (la Ditta) per i danni e la perdita della merce? l'art. 5 punto 9 indica che "La Ditta, in qualità di trasportatore, risponde ai sensi dell'art. 1681 del c.c. per i sinistri che colpiscono il viaggiatore e per la perdita ed avaria delle cose trasportate, a garanzia delle quali è tenuta a stipulare, a proprie spese, una copertura assicurativa ecc....". poiché dal wording avete identificato l'aggiudicatario/Ditta come Vettore, e richiamate l'art. 1696 cc è corretto ritenere che troverà applicazione anche il successivo articolo 1696 cc che chiarisce in che termini è responsabile il vettore per i danni e la perdita della merce trasportata? si applicheranno quindi i limiti di responsabilità vettoriale previsti per legge secondo le convenzioni nazionali e internazionali applicabili al trasporto al vettore (si veda art. 1696)?**

### **RISPOSTA:**

In merito a quanto richiesto, è corretto ritenere che, nel caso in cui la Ditta aggiudicataria operi come vettore, si applichino i limiti di responsabilità previsti dall'art. 1696 c.c., anche se non espressamente richiamato nel contratto, in quanto si tratta di norma inderogabile di diritto sostanziale che disciplina i limiti della responsabilità patrimoniale del vettore in caso

di perdita o avaria della merce, salvo dolo o colpa grave riconducibili allo stesso. L'art. 1681 c.c. stabilisce la responsabilità del vettore per perdita o danno, ponendo così una presunzione di responsabilità a suo carico, laddove, invece, l'articolo 1696 c.c., disciplina i limiti quantitativi al risarcimento. In ogni caso, il contratto prevede espressamente che la Ditta aggiudicataria, in qualità di vettore, sia tenuta a stipulare, a proprie spese, una copertura assicurativa a garanzia della merce trasportata, con un massimale assicurato pari a 20 milioni di euro, garantendo al committente una tutela più ampia rispetto ai limiti risarcitori previsti dal Codice Civile e/o dalle convenzioni internazionali applicabili.

**DOMANDA 3:**

**Con riferimento alla garanzia provvisoria di cui al punto 9 del Disciplinare di Gara (pag. 22-23), si prega di confermare che l'importo della garanzia può essere ridotto del 20%, e che tale riduzione sia cumulabile con la riduzione del 30% prevista in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, qualora l'operatore economico dimostri di possedere anche uno o più delle certificazioni o marchi tra quelli previsti dall'allegato II.13 del D.lgs. n. 36/2023.**

**RISPOSTA:**

L'art. 106 del D.lgs 36/2023, così come modificato dall'art. 35 del D.lgs n. 209/2024, disciplina la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, prevedendo una riduzione del 20% per tutti gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015. L'all. II. 13 del medesimo D.lgs 36/2023 prevede un'ulteriore riduzione del 30% dell'importo della garanzia provvisoria qualora gli operatori economici dimostrino il possesso di uno o più marchi o certificazioni ambientale o sociale, così come specificamente elencati nel citato Allegato. Pertanto, le due riduzioni sono cumulabili, ma si sommano in modo progressivo in quanto la prima si applica sull'importo iniziale, mentre la seconda si calcola sull'importo già scontato.